

Amb

A.A.L. (PR)

L'Assessore

08:59 04 MAG 2016 A02000 001378

Data: 02 MAG 2016
Protocollo 687/AMB
Classificazione: 1.00.40.11/2016

Consiglio Regionale del Piemonte



A00015753/A0100C-04 04/05/16 CR

CL. 2.18.1/942/2016 IX

Al Consigliere regionale
Maurizio Marrone

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio
Regionale del Piemonte

Alla Direzione regionale
Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 942 presentata dal consigliere regionale Maurizio Marrone in merito a "La Regione intende far rispettare le proprie leggi?"

Si trasmette con la presente la risposta all'interrogazione in oggetto formulata sulla base degli elementi forniti dalla direzione Ambiente di questo Assessorato regionale.

Cordialmente.

Alberto Valmaggia



Oggetto: interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 942 presentata dal consigliere regionale Maurizio Marrone in merito a "La Regione intende far rispettare le proprie leggi?"

L'interrogazione in oggetto pone una questione rispetto al distacco dall'impianto termico centralizzato, in un condominio con un numero di unità immobiliari superiori a quattro, operato da due condomini del condominio Sant'Agata ubicato nel comune di Santhià; in particolare un professionista del settore termotecnico dopo aver segnalato al comune in qualità di autorità competente l'avvenuto distacco, contesta tramite il suo avvocato, il mancato intervento da parte del comune e dell'irrogazione di eventuali sanzioni nei confronti dei due condomini. In particolare viene richiesto:

- *"Se la Direzione Ambiente della Regione Piemonte intende dare risposta ai quesiti posti in merito alla controversia Condominio S. Agata - Comune di Santhià".* In merito a questo quesito si comunica che il Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha risposto alla nota della FIOPA (Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri del Piemonte de lla valle D'Aosta) riguardante l'argomento di cui all'oggetto, con nota prot. n. 6848/A1602A del 29 febbraio 2016 e alla successiva lettera dell'Avvocato Bella del 11 marzo 2016 con nota prot. n. 9586/ A1602A del 24 marzo 2016.
- *"Se ritengono corretta la posizione del Comune di Santhià, che di fatto non intende ottemperare alla Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n. 44 all'art. 37 e all'art. 45, rifiutandosi di procedere all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa per violazione del Piano di Qualità dell'Aria".* Come specificato in entrambe le lettere di risposta prodotte dalla Regione Piemonte e citate al punto precedente, si specifica che la Legge Regionale 3/2015 (Disposizioni in materia di semplificazione) ha abrogato la Legge Regionale 13/2007, al fine di adeguare la norma regionale di settore alle sopravvenute disposizioni statali in materia di rendimento energetico degli edifici, abrogando così anche il relativo regime sanzionatorio e, in un'ottica di delegificazione, di demandare le nuove disposizioni regionali a provvedimenti della Giunta regionale di attuazione delle norme statali.

Nelle more dell'adozione dei nuovi provvedimenti, il legislatore regionale ha espressamente salvaguardato le vigenti deliberazioni della Giunta regionale, tra le quali la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Stralcio di piano per la tutela della qualità dell'aria e il riscaldamento ambientale e condizionamento), che dopo aver ribadito il principio dell'impianto centralizzato declina i casi tassativi di deroga allo stesso, consentendo al contempo all'Amministrazione comunale territorialmente competente, di identificare la condotta illecita e di avviare il procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti del suo autore (v. punti 1.4.9 e ss.).

Per effetto della legge regionale 3/2015 che a decorrere dal 27 marzo 2015 (data di entrata in vigore della stessa) ha abrogato il regime sanzionatorio in materia di distacco dal riscaldamento centralizzato, le correlate disposizioni della d.g.r. 46/2009 hanno perso il carattere di precetto (ossia disposizioni presidiate da sanzione) e perciò l'installazione di un impianto termico autonomo in violazione della d.g.r. 46/2009, non costituisce più una condotta illecita sanzionabile, sebbene resti fermo il divieto di distacco dall'impianto centralizzato fuori dai casi ammessi dalla deliberazione regionale in questione.

Il comune di Santhià, come per altro previsto dall'art. 1118 del Codice Civile, così come modificato dal comma 4 dell'art. 3 della L. 220/2012 che recita " il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri

condomini", con lettera prot. 4565 del 23 marzo 2015, ha correttamente richiesto ai proprietari delle unità immobiliari distaccate informazioni in merito; in data 27/03/2015 e 02/04/2015, i destinatari della nota precedente hanno fatto pervenire al comune le certificazioni attestanti la regolarità degli impianti realizzati e la corretta installazione dei relativi generatori di calore, regolarmente rilasciate da tecnici abilitati. Considerata corretta ed esaustiva la documentazione prodotta ai sensi del D.P.R. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192), il comune riteneva conclusa l'istruttoria relativa all'intervento, tralasciando gli aspetti legati alla d.g.r. 46/2009, in quanto l'installazione di un impianto termico autonomo in violazione della stessa, come già specificato non risulta più essere una condotta illecita sanzionabile.

- *"A chi spetta l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa per il caso in oggetto".* L'attività di controllo delle emissioni in atmosfera provenienti da impianti di civile abitazione, prevista dalla legge regionale 44/2000 (legge sul conferimento delle funzioni amministrative), è una funzione amministrativa che il legislatore regionale ha espressamente attribuito al Comune dimostrando l'intento di trasferire non solo l'esercizio della funzione oggetto di conferimento, bensì la stessa titolarità della funzione. Ciò nel pieno rispetto dei dettami statali sul conferimento delle funzioni amministrative, i quali sono oltremodo rafforzati dal riforma del Titolo V della Costituzione che, come noto dal 2001, riconosce un'autonoma potestà discrezionale dell'Ente locale, in ordine all'esercizio delle funzioni di cui è titolare. La funzione di controllo e quella sanzionatoria sono strettamente correlate tra loro, visto che la prima è finalizzata alla seconda, qualora dall'accertamento emerga una pratica illecita. Nel caso di specie, la comminazione della sanzione da parte del Comune (sia sul piano della funzione amministrativa che su quello della previsione dell'illecito e della relativa sanzione), che era legittimata dagli articoli 19 e 20 della Legge Regionale 13/2007 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), non è più esercitabile essendo stato abrogato il relativo regime dalla legge regionale 3/2015 (Disposizioni in materia di semplificazione).
- *"Come la Regione Piemonte intende procedere per far rispettare il piano di Qualità dell'Aria e la Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 nel caso oggetto di questa interrogazione".* Il Piano di Qualità dell'Aria della Regione Piemonte è attualmente in fase di revisione, è infatti stata espletata la fase relativa allo scoping per la Valutazione Ambientale Strategica e in autunno si prevede di presentare il nuovo piano in Consiglio Regionale per l'approvazione. Con il nuovo piano verrà effettuata una verifica, da parte di ARPA Piemonte, sull'efficacia in termini di riduzione emissiva, sia dei provvedimenti fino ad ora adottati sia di quelli proposti. Pertanto a seguito di questo approfondimento sarà possibile valutare l'opportunità del mantenimento del divieto di distacco da impianto termico centralizzato per edifici con più di quattro unità abitative (eventualmente introducendo un nuovo regime sanzionatorio), oppure disporre l'abrogazione.